

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A01883 del 05/09/2025

Proposta n. 1954 del 05/09/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Francesca Cerri, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borbona (RI), Via delle Fontanelle n. 8, Fg. 86 part. 428 - ID 9337

Proponente:

Estensore

CALCIOLI FABIO

_____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento

MULAS MARZIA

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area

R. FIOCCO

_____firma elettronica_____

Direttore

AD INTERIM L. MARTA

_____firma digitale_____

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Francesca Cerri, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borbona (RI), Via delle Fontanelle n. 8, Fg. 86 part. 428 – ID 9337

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"*;
- con ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi"*;
- con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con l'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e ss.mm.ii., è stata disciplinata la procedura di adesione al regime semplificato di cui all'ordinanza 100/2020;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- con l'art. 38, comma 1, del T.U.R.P. approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato stabilito che *"Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge"*;
- al comma 2 dell'articolo 38 del T.U.R.P. citato al punto che precede è stato stabilito, altresì, che *"il*

mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo, nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma”;

- nel T.U.R.P., all'articolo 70, comma 2, è stabilito che *“In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo”;*
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”*, all'art. 1 è stato disposto che *“1.Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;*

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

- con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI con n. 1205700600002802922023, acquisita al protocollo dell'Ufficio con n. 968515 del 06/09/2023, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e ss. mm. e ii., per conto della Sig.ra Francesca Cerri, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borbona (RI), Via della Fontanella n. 8, distinto in N.C.E.U. al foglio 86 mappale 428 - ID 9337;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 1212289 del 26/10/2023 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti ed integrazioni nell'ambito dell'attività preliminare volta a verificare la completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi;
- contestualmente con nota prot. 1212304 del 26/10/2023 questo Ufficio ha richiesto al Comune di Borbona la verifica dei requisiti indicati nella tabella allegata all'ordinanza n. 90 del 24/01/2020 in merito alla utilizzabilità dell'immobile alla data del sisma;
- con nota prot. 1245429 del 02/11/2023 il Comune di Borbona comunicava le *“condizioni ostative in linea urbanistica all'esecuzione dell'intervento”;*
- con nota prot. 42722 del 11/01/2024 e prot. 1081595 del 05/09/2024 il professionista incaricato ha trasmesso una Integrazione all'istanza a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario in risposta alla comunicazione del Comune di Borbona;
- con nota prot. 1079968 del 05/09/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che si intendono qui integralmente richiamati, e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

- VERIFICATO che il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda

per la descrizione analitica degli stessi;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Francesca Cerri, in qualità di rappresentante di comunione, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Borbona (RI), Via delle Fontanelle n. 8, Fg. 86 part. 428 – ID 9337.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore

Ing. Luca Marta

Copia



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata ☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)
☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ORDINANZA N. 4-8 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Borbona
Località, Frazione, indirizzo	via delle Fontanelle, 8
Richiedente	Francesca Cerri
Professionista	Ing. Fabio Grassi
Dati Catastali	Fg. 86 particella 428

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: 1205700600002802922023

ID ultima richiesta: 1205700600002802922023 del 06/09/2023

USR

ID Istanza: 9337

Protocollo: 968515 del 06/09/2023

Istruttore: Arch. Marzia Mulas

Richiesta anticipo Spese Tecniche (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒

Controllo preventivo (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì ☐ no ☒

Bonus fiscali sì ☐ no ☒

Tipologia dell'intervento:	Riparazione con rafforzamento locale	☒
	Demolizione collabente	☐
	Collabente vincolato	☐
	Ripristino con miglioramento sismico	☐
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	☐

Destinazione e tipologia immobile:	Residenziale	☒
	Prevalentemente residenziale	☐
	Produttivo assimilabile a residenziale	☐
	Produttivo	☐

Natura giuridica del richiedente:	Singolo proprietario	☒
	Rappresentante di comunione	☐
	Rappresentante di condominio di fatto	☐
	Amministratore di condominio registrato	☐
	Presidente di consorzio	☐

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dalla Sig.ra Francesca Cerri relativa al fabbricato sito nel Comune di Borbona (RI), distinto in Catasto al foglio 86, mappale 428 - ID 9337.

CONSIDERATO CHE:

- Con prot. 968515 del 06/09/2023 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ricostruzione per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Francesca Cerri, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Borbona (RI), distinto in Catasto al foglio 86, mappale 428, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario;
- Con prot. 1212289 del 26/10/2023 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti ed integrazioni nell'ambito dell'attività preliminare volta a verificare la completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi;
- Contestualmente con prot. 1212304 del 26/10/2023 questo Ufficio ha richiesto al Comune di Borbona la verifica dei requisiti indicati nella tabella allegata all'ordinanza n. 90 del 24/01/2020 in merito alla utilizzabilità dell'immobile alla data del sisma;
- Con nota prot. 1245429 del 02/11/2023 il Comune di Borbona comunicava le *"condizioni ostative in linea urbanistica all'esecuzione dell'intervento"*;
- Con prot. 42722 del 11/01/2024 e prot. 1081595 del 05/09/2024 il professionista incaricato ha trasmesso una Integrazione all'istanza a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario in risposta alla comunicazione del Comune di Borbona;
- Con nota prot. 1079968 del 05/09/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che si intendono qui integralmente richiamati, e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO CHE:

- I termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente trascorsi, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati.

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 04/09/2025

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Marzia Mulas
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs
39/1993)